

Le prestazioni collegate al reddito

Le "prestazioni" soggette a controllo

- a. integrazione al minimo
- b. maggiorazioni sociali
- c. importo aggiuntivo
- d. somma aggiuntiva
- e. pensione e assegno sociale
- f. trattamenti d'invalidità civile
- g. PS e AS sostitutivi
- h. aumenti PS e AS sostitutivi
- i. trattamenti di famiglia
- j. pensione ai superstiti
- k. trattamenti d'invalidità

Le "prestazioni" soggette a controllo

- a. integrazione al minimo
- b. maggiorazioni sociali
- c. importo aggiuntivo
- d. somma aggiuntiva
- e. pensione e assegno sociale
- f. trattamenti d'invalidità civile
- g. PS e AS sostitutivi
- h. aumenti PS e AS sostitutivi
- i. trattamenti di famiglia
- j. pensione ai superstiti
- k. trattamenti d'invalidità

considerando anche le varianti

totale 29 "rilevanze"

(Vademecum 2013, pag. 350 e seg.)

l redditi: la rilevanza

- a) Per "rilevanza" si intende il motivo per il quale una prestazione (pensione, assegno o altro) è soggetta a limiti di reddito.
- c) Una stessa prestazione può essere soggetta a limiti di reddito per più motivi: ad esempio, I) una pensione ai superstiti, 2) integrata al minimo, su cui sono corrisposti 3) maggiorazione sociale, 4) incremento della maggiorazione sociale e 5) trattamenti di famiglia.
- e) In questo caso si tratta di una pensione interessata da ben 5 rilevanze.

l redditi: quelli influenti

b) Per "reddito influente" si intende quel particolare tipo di reddito di cui si deve tenere conto in presenza di una determinata rilevanza (es: reddito da lavoro, reddito della casa di abitazione, reddito soggetto a ritenuta alla fonte).

l redditi: l'anno di riferimento

- a) Per "<u>anno di riferimento</u>", o "<u>anno di verifica</u>", si intende l'anno nel corso del quale il soggetto percepisce la prestazione legata al reddito.
- c) Il limite da non superare è quello stabilito dalla legge (e in genere perequato automaticamente) per quello stesso anno.

l redditi: l'anno di reddito

- a) Per "anno di reddito" si intende quello nel quale deve essere ricercato il reddito, influente sulla prestazione da verificare, il cui importo va posto a confronto con i limiti vigenti nell'anno di riferimento.
- c) Anno di reddito e anno di riferimento possono non coincidere e, sulla stessa prestazione, può essere necessario effettuare la verifica in base al reddito prodotto in più anni diversi.

I redditi: l'anno di reddito

- a) ANF e AF: reddito dell'anno cui si riferisce la più recente dichiarazione fiscale.
- c) <u>Cumulo</u> dell'assegno e pensione d'invalidità con i redditi da lavoro : reddito dell'anno in corso alla data di erogazione.
- e) <u>Tutte le altre</u> rilevanze: reddito dell'anno precedente, con una doppia eccezione:
 - l. reddito dell'anno in corso quando si tratta di prima liquidazione;
 - importo dell'anno in corso quando si tratta di pensione, o ogni altro trattamento periodico considerato nel Casellario centrale pensionati.

Strumenti di Base

Certificato di Pensione

Programma ConInca -Tools

Certificato di pensione

Dall'esame dell'ObisM dell'INPS, oppure dal prospetto analitico dell'INPDAP, e dai dati forniti dal pensionato, è possibile fare una prima valutazione circa la corretta liquidazione della prestazione

ConInca – Tools

Conferma, oppure no, quanto già rilevato dalla lettura del certificato di pensione.

Dati presenti sul certificato di pensione

- a. età
- b. decorrenza
- c. tipo di pensione
- d. gestione
- e. importo pensione

Dati forniti dal pensionato

- a. stato civile
- b. invalidità
- c. contribuzione
- d. redditi

Prestazioni in base all'età

MSP 25,83 €

14° mensilità

MSP 82,64 €

Assegno Sociale * (+ maggiorazione AS)

> Ass. Sociale **Sostitutivo** * (+ maggiorazione AS) Incremento MSP (il milione)

MPS = maggiorazione sociale della pensione

* 65 anni e 3 mesi nel 2014

Prestazioni in base alla decorrenza

- a) < 1995 ITM richiedente
- b) > 1995 ITM coniugale

influente solo reddito

influente reddito

d) 01/01/1996
Pensione Sociale

ITM = integrazione trattamento minimo

ultima decorrenza

prima decorrenza

Prestazioni per tipo di pensione

 a) SO – può essere ridotta in presenza di redditi assoggettabili all'Irpef

e) Assegno di invalidità (IO) – può essere ridotto in presenza di redditi da lavoro

Prestazioni per tipo di gestione

Trattamento di famiglia

AF- coltivatori diretti e pensionati da lavoro autonomo

ANF- lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente

Somma Aggiuntiva (14esima)

Le tre fasce (336-420-504) sono

sfalsate di tre

anni fra ex lavoratori dipendenti e

autonomi

AF = assegni familiari ANF = assegni al nucleo familiare

Prestazione per stato civile (e inabilità)

ANF

singolo

non ha diritto

vedova/o/orfano

hanno diritto se inabili

*

coniugato

trattamento più


^{*} orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;

^{*} coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile), titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.

Prestazioni per inabilità

L'incremento della MSP (70 anni) in presenza di inabilità è anticipato a 60 anni.

■ Trattamenti d'invalidità civile



Prestazioni per contribuzione

■ L'incremento della MSP (70 anni) può essere anticipato di 1 anno ogni 5 di contribuzione (o frazione pari o superiore a 2,5 anni), fino al limite di 65 anni.

La somma aggiuntiva viene erogata con tre fasce di importo in relazione agli anni

Guida al controllo di un ObisM

1 DAPNER PLENTI SU CERTIFICATO DI PENSIONE - ANF

(tipo di pensione e gestione)

DATI FORNITI DAL PENSIONATO

(stato civile - invalidità - redditi)

Gestione

Pensionati da lavoro dipendente = ANF

Pensionati da lavoro autonomo = AF

Pensionato solo = no ANF/AF

Stato civile Vedova / o / orfano = si , se inabile

Coniugato = se assegno b

= se assegno presente, controllare eventuale presenza invalidità insorta successivamente =

NB: trattandosi di prestazioni collegate al reddito sono <u>sempre</u> a domanda

Trattamento più favorevole

Redditi influenti - ANF

a- redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all'estero, l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);

- b redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a 2 milioni di lire, pari a 1.032,91 euro:
 - i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili);
 - i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT.); fipartimento nazionale previdenza





- a) L' integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo quando quest'ultime, nel cosiddetto importo a calcolo, risultino di importo inferiore ad un determinato livello (con l'eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo).
- c) Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da corrispondere non può superare l'importo dell'assegno sociale.





• ITM – con un importo a calcolo inferiore al minimo e non integrato controllare i redditi. L'integrazione potrebbe essere riconosciuta in un secondo momento nel caso venisse meno il reddito che a suo tempo non ne ha permesso il riconoscimento.

Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere integrato di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale, entro il limite

Redditi influenti - ITM

Si prende in considerazione soltanto il reddito assoggettabile all'IRPEF, al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione ma al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:


- a. dell'importo della pensione da integrare
- b. del reddito della casa d'abitazione
- c. dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- d. solo per le pensioni con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da competenze arretrate

Redditi influenti - 10

I redditi da valutare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione.

Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2014 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE					
	entro il quale l'integrazione spetta sicuramente in misura intera		oltre anche uno solo dei quali l'integrazione non spetta		
	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	
pensioni nate prima del 1994	€ 6.517,94	€ -	€ 13.035,88	€ -	
pensioni nate nel 1994	€ 6.517,94	€ 26.071,76	€ 13.035,88	€ 32.589,70	
pensioni nate dopo il 1994	€ 6.517,94	€ 19.553,82	€ 13.035,88	€ 26.071,76	



LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA 1/8/1984 IN POI

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2013	Oltre euro 11.499,80	Oltre euro 17.249,70
2014	Oltre euro 11.637,86	Oltre euro 17.456,79

3° controllo

MSP

Spetta, a domanda,

ai titolari di pensione di importo inferiore a quello risultante dalla somma del trattamento minimo e della maggiorazione che potrebbe spettare in base all'età

a condizione

che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- A Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
- **B** Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM AS		60 anni di età		65 anni di età	
	1141	AS	personale	coniugale	personale	coniugale
2013	6.440,59	5.749,90	6.776,38	12.526,28	7.514,91	13.264,81
2014	6.517,94	5.818,93	6.853,73	12.672,66	7.592,26	13.411,19

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + P)] : 13$$

 $[B - (RF + RP + P)] : 13$

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- P: importo della pensione spettante nell'anno.

esempio 60 anni: ((6.853,73-(150+6.517,94))/13 = 14,29 invece di 25,83





Secondo l'<u>età</u>, la <u>storia lavorativa</u> e le <u>condizioni di</u> <u>salute</u>

età in anni	importir e ns i li in eur o			
eta ili aliili	maggiorazione	incremento	totale	
60	25,83		25,83	
60 inabili	25,83	110,61	136,44	
64 inabili	25,83	98,61	124,44 🙀	
65	82,64		82,64	
65/69 inabili o con contributi	82,64	41,8	124,44	
70	82,64	41,8	124,44	
75	92,97	31,47	124,44	

^{*} con diritto alla 14esima mensilità Sul certificato di pensione la MSP e il suo incremento sono conglobati in un unico importo:

4° controllo

Incremento della MSP (il

- Nel caso sul Certificato di Pensione mancasse <u>l'incremento</u> della MSP, pur essendo stati rispettati i limiti di reddito, controllare l'età.
- L'incremento della MSP scatta a 70 anni ma può essere anticipato in due casi:
 - anticipo a 60 anni in caso di inabilità
 - anticipo di I anno ogni 5 di contribuzione (o frazione \geq a 2,5 anni) fino al limite di 65 anni

4° controllo l'incremento di tutte le maggiorazioni

A 70 anni (o meno), la maggiorazione sociale viene incrementata per raggiungere un reddito mensile complessivo corrispondente a 580 euro (base 2008)

I pensionati che hanno diritto alla somma aggiuntiva prendono 12 euro di meno



Sul certificato di pensione la MSP e il suo incremento sono conglobati in un unico importo:

SPI CGIL - dipartimento nazionale previdenza

Hanno diritto all'incremento

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni (1),
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/84.

TABELLA LIMITI DI REDDITO PERSONALE E CONIUGALE (1)

INCREMENTO AL "MILIONE" – MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione sul trattamento minimo (2)	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
2013	136,44	8.214,31	13.964,21	631,87
2014	136,44	8.291,66	14.110,59	637,82

⁽¹⁾ I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all'incremento della maggiorazione.

⁽¹⁾ diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata – obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto -, per un massimo di cinque anni di riduzione. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo.

⁽²⁾ L'importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc...).

L'anticipo rispetto a 70 anni

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata.**

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Redditi influenti - MSP

Redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o assimilati.

Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l'importo della pensione su cui deve essere attribuita la maggiorazione.

Sono esclusi i trattamenti di famiglia comunque

5° controllo

La Somma Aggiuntiva

Nel caso la somma aggiuntiva non fosse stata erogata, essendo comunque rispettati i:

- a) I limiti di reddito (una volta e mezzo il trattamento minimo)
- b) L'età (64 anni)

Controllare se il pensionato ha presentato il RED



La Somma Aggiuntiva

Le condizioni contributive e di gestione

LA SOMMA AGGIUNTIVA NEI 2014 (quattordicesima mensilità di pensione)							
	IMPORTO						
fascia d							
contributiv	netto						
per pensione diretta p	rincipale	prover	nier	ite da:	(in euro)		
- lavoro dipendente pr	ivato (in	settima	ane,)			
1° fascia	da	1	а	780	336,00		
2º fascia	da	781	а	1.300	420,00		
3° fascia	504,00						
- lavoro dipendente pu	ıbblico ('in mesi))				
1° fascia	da	1	а	180	336,00		
2° fascia	da	181	а	300	420,00		
3° fascia	3° fascia da 301 in poi						
- lavoro autonomo (in							
1° fascia	da	1	а	216	336,00		
2° fascia	da	217	а	336	420,00		
3° fascia	da	337	i	n poi	504,00		



5° controllo La Somma Aggiuntiva

I limiti di reddito

LA SOMMA AGGIUNTIVA NE∣2014 (quattordicesima mensilità di pensione) LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO								
limite personale annuo								
		ro il quale la somma etta in misura intera	oltre	il quale la somma non spetta				
1º fascia	€		€	10.112,91				
2º fascia	€	9.776,91	€	10.196,91				
3° fascia	€		€	10.280,91				

Redditi influenti – somma agg.

Si considerano i redditi di qualsiasi natura, e quindi:

- il reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva
- i redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF
- i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali
- i redditi esenti da imposterimento nazionale previdenza

Redditi NON influenti – somma agg.

- i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti)
- i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia)
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro per le pensioni al minimo
- le pensioni di guerra (art. 77, L. 915/78)
- gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni,
- -le indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e le indennità di comunicazione SPI CGIL dipartimento nazionale previdenza

limiti di reddito per maggiorazione e somma aggiuntiva

60

MSP 25,83

Individuale ** 6.853,73 Coniugale 12.672,66

64 14mens: 336,00 1^fascia 420,00 2^fascia Individuale = 1^fascia=10.11 2,91 2^fascia=10.19 6,91 3^fascia=10.28

65 **MSP** 82,64 Individuale 7.592,26 Coniugale

13.411,19

incremento

136,44

oppure

Individuale

8.291,66 Coniugale 14.110,59

^{* 12,00} in meno se percepisce 14[^] mensilità

^{**} i limiti di reddito sono riferiti all'anno 2014

^{***} l'età può essere anticipata per contributi o invalidità al 100%

6° controllo

Importo Aggiuntivo

Dal 2001 la corresponsione di 154,94 euro,insieme alla 13esima, è stata resa permanente e condizionata a limiti di reddito, personale e coniugale, un po' più ampi di quelli stabiliti per il diritto all'integrazione al minimo.

Rispettati i limiti di reddito, l'erogazione è automatica

6° controllo

Importo Aggiuntivo

Spetta a due condizioni che debbono verificarsi insieme:

- a. <u>L'importo annuo della pensione</u>, comprensivo della maggiorazione o incremento eventualmente percepiti, non deve superare l'importo annuo del trattamento minimo; nel caso in cui invece superi il limite, l'importo aggiuntivo viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del minimo più l'importo aggiuntivo stesso;
- b. <u>Il reddito personale</u> non deve superare un importo pari ad una volta e mezza il trattamento minimo vigente nell'anno; inoltre, il reddito complessivo dei coniugi non deve superare un importo pari a tre volte il trattamento minimo vigente nell'anno: se si supera anche di un centesimo uno solo di questi due limiti, l'importo aggiuntivo non spetta.

L'IMPORTO AGGIUNTIVO NEL 2014,00									
(sulla tredicesima mensilità di pensione)									
IMPORTO E CONDIZIONI PER IL DIRITT									
mensile annua									
misura inte	era dell'importo aggiuntivo	£	(23.077)	£	300.000,00				
		€	(11,92)	€	154,94				
anno	condizioni	ı	mporti mensili	im	porti annui				
	1) limite di importo della/delle pensioni								
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€	501,38	€	6.517,94				
2013,00	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta	€	513,30	€	6.672,88				
	2) limite di reddito complessivo								
	- limite individuale	€	-	€	9.776,91				
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€	-	€	19.553,82				

redditi influenti

Si prende in considerazione il solo reddito assoggettabile all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

- -del reddito della casa d'abitazione
- -dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.



Assegno Sociale

- a) Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l'importo dell'assegno.
- c) Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell'assegno stesso

Attenzione: I redditi influenti sono al netto dell'Irpef.

7° controllo

Assegno Sociale

importo e limiti di reddito

L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2014 IMPORTO					L'ASSEGNO SOCIALE LIMITI DI REDDITO			
età	mensile	annuo			Limite individuale		Limite coniugale	
65	€ 447,61	€ 5.818,93			per i non coniugati	per i coniugati		
asse	assegno sociale con maggiorazione			ol	tre il quale l'assegno	oltı	re il quale l'assegno	
65	€ 460,53	€ 5.986,89			non spetta		non spetta	
70	€ 637,82	€ 8.291,66		€	5.818,93	€	11.637,86	

Redditi influenti su AS

Redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno 47

8° controllo maggiorazione dell'assegno sociale

Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno sociale è stato maggiorato di 12,92 e 20,66 euro a secondo dell'età (meno o più di 75 anni). La maggiorazione costituisce una quota aggiuntiva dell'assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta a perequazione automatica.

Dal 1° gennaio 2002, l'importo della

maggiorazione (insieme a quello dell'aumento della pensione sociale e della maggiorazione sociale della pensione) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità (637,82 € nel 2014), per i soggetti con almeno 70 anni sui età (o con età inferiore, in presenza di anzianità contributiva

8° controllo maggiorazione dell'assegno sociale

MAS

i limiti di reddito per maggiorazione e incremento

	Dal 65° anni di et	à	Dal 70° anno di età	Dal 70° anno di età *					
	euro 12,92		Euro 189,57 (2013)	Euro 190,21 (2014)					
	personale coniugale		personale	coniugale					
2013	5.917,86	12.358,45	8.214,31	13.964,21					
2014	5.986,89	12.504,83	8.291,66	14.110,59					

Limite individuale per

maggiorazione $(AS + MAS) \times 13$

incremento $(AS + MAS + INC) \times 13$

Limite coniugale per

maggiorazione $(AS + MAS + TM) \times 13$ incremento $(2AS + MAS + INC) \times 13$

^{*} Può essere anticipato a 60 o fino a 65 anni per inabilità o perché in possesso di contribuzione.

SPI CGIL - dipartimento nazionale previdenza

Redditi influenti sulla MAS

Redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno 50

I disabili civili


Soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti.

Lo Stato, attraverso le regioni, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell'età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.

Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici

```
cod. categoria
I mutilati e invalidi civili totali (100%)
2 mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%)
3 ciechi civili assoluti non ricoverati
4 ciechi civili assoluti ricoverati
5 ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20
6 ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 *
7 sordomuti
```

^{*} norme abrogate nel 1966



Trattamenti INVCIV

- 1. pensione di inabilità
- 2. pensione non reversibile
- 3. assegno a vita
- 4. assegno di assistenza
- 5. ind. frequenza
- 6. maggiorazione

Trattamenti INVCIV

- 1. pensione di inabilità
- 2. pensione non reversibile
- 3. assegno a vita
- 4. assegno di assistenza
- 5. ind. frequenza
- 6. maggiorazione

Trattamenti sostitutivi dopo i 65 anni

- I. pensione e assegno sociale sostitutivi
- 2. aumenti della PS e dell'AS sostitutivi e della pensione ciechi

Trattamenti INVCIV

- 1. pensione di inabilità
- 2. pensione non reversibile
- 3. assegno a vita
- 4. assegno di assistenza
- 5. ind. frequenza
- 6. maggiorazione

Trattamenti sostitutivi dopo i 65 anni

- I. pensione e assegno sociale sostitutivi
- 2. aumenti della PS e dell'AS sostitutivi e della pensione ciechi

Indennità al solo titolo della minorazione

- 1. accompagnamento
- 2. speciale
- 3. comunicazione

Trattamenti INVCIV

- 1. pensione di inabilità
- 2. pensione non reversibile
- 3. assegno a vita
- 4. assegno di assistenza
- 5. ind. frequenza
- 6. maggiorazione

Trattamenti sostitutivi dopo i 65 anni

- I. pensione e assegno sociale sostitutivi
- 2. aumenti della PS e dell'AS sostitutivi e della pensione ciechi

Indennità al solo titolo della minorazione

- 1. accompagnamento
- 2. speciale
- 3. comunicazione

Spettano ai disabili anche i trattamenti comuni: APS, MAS e incremento

I trattamenti INVCIV, sostitutivi e comuni, per qualifica di disabilità

1 Mutilati e invalidi civili totali a minorenni b meno di 60 c 60 - 65 d 65 - 70 e da 70 in poi c 60 - 65 e da 70 in poi d minorenni b meno di 60 c 60 - 65 c 60 - 65 d (pensione); F (maggiorazione); N G (pensione sociale o assegno sociale o dindennità di accompagnamento) D (indennità di frequenza); F (maggiorazione); N C (assegno di assistenza); F (maggiorazione); N G (pensione sociale o assegno sociale o di descriptione) C (assegno di assistenza); F (maggiorazione); O G (pensione sociale o assegno assegno assegno assegno assegno assegno asociale o assegno asociale o assegno asoci	(incremento); O (indennità di accompagnamento) sostitutivi); H (aumento PS o AS); N (incremento); orazione)
b meno di 60 C 60 - 65 A (pensione); F (maggiorazione); O C 60 - 65 A (pensione); F (maggiorazione); N C 60 - 65 C (pensione sociale o assegno sociale C (indennità di accompagnamento) a minorenni b meno di 60 C 60 - 65 C (assegno di assistenza); F (maggiorazione); N C (assegno di assistenza); F (maggiorazione); O C (assegno di assistenza); O C (assegno di ass	(incremento); O (indennità di accompagnamento) sostitutivi); H (aumento PS o AS); N (incremento); orazione) razione) sostitutivi); H (aumento PS o AS); L (APS o MAS)
1 Mutilati e invalidi civili totali c 60 - 65 d 65 - 70 e da 70 in poi 0 (indennità di accompagnamento) a minorenni b meno di 60 c 60 - 65 d 65 - 70 C (assegno di assistenza); F (maggio	(incremento); O (indennità di accompagnamento) sostitutivi); H (aumento PS o AS); N (incremento); orazione) razione) sostitutivi); H (aumento PS o AS); L (APS o MAS)
e da 70 in poi O (indennità di accompagnamento) a minorenni D (indennità di frequenza); F (maggio c 60 - 65 d 65 - 70 G (pensione sociale o assegno sociale	orazione) razione) sostitutivi); H (aumento PS o AS); L (APS o MAS)
e da 70 in poi O (indennità di accompagnamento) a minorenni D (indennità di frequenza); F (maggio b meno di 60 c 60 - 65 d 65 - 70 G (pensione sociale o assegno sociale	orazione) razione) sostitutivi); H (aumento PS o AS); L (APS o MAS)
b meno di 60 c 60 - 65 d 65 - 70 G (pensione sociale o assegno sociale	razione) sostitutivi); H (aumento PS o AS); L (APS o MAS)
b meno di 60 c 60 - 65 d 65 - 70 G (pensione sociale o assegno sociale	razione) sostitutivi); H (aumento PS o AS); L (APS o MAS)
d 65 – 70 G (pensione sociale o assegno sociale	sostitutivi); H (aumento PS o AS); L (APS o MAS)
tponsiono sociale e assegno sociale	
e da 70 in poi G (pensione sociale o assegno sociale	sostitutivi); H (aumento PS o AS); N (incremento)
a minorenni P (indennità di accompagnamento)	
b meno di 60 B (pensione); F (maggiorazione); P	indennità di accompagnamento)
non ricoverati c 60 - 65 B (pensione); F (maggiorazione); N	(incremento); P (indennità di accompagnamento)
d 65 – 70 B (pensione); I (aumento ultra65enni	
Ciechi civili assoluti e da 70 in poi P (indennità di accompagnamento)	
a minorenni P (indennità di accompagnamento)	
b meno di 60 A (pensione); F (maggiorazione); P	indennità di accompagnamento)
	(incremento); P (indennità di accompagnamento)
d 65 – 70 A (pensione); I (aumento ultra65enni	
e da 70 in poi P (indennità di accompagnamento)	
a minorenni 🔺 (pensione); Q (indennità speciale)	
b mano di 60	/indoneità enociale)
residuo visivo non superiore c 60 - 65	(indennila speciale)
	i); M (nuovo aumento ultra65enni); Q (indennità speciale)
Gechi civili parziali e da 70 in poi A (pensione); I (aumento ultra65enn	i); N (incremento); Q (indennità speciale)
iii c 60 65 F (assenne a vita): F (magaiorazione)
residuo visivo non superiore a 1/10 residuo visivo non superiore d 65 - 70 E (assegno a vita); I (aumento ultradi	Senni); M (nuovo aumento ultra65enni)
e da 70 in poi E (assegno a vita); I (aumento ultra6	5enni); N (incremento)
a minorenni R (indennità di comunicazione)	
b meno di 60 A (assegno di assistenza); F (maggio	razione); R (indennità di comunicazione)
7 Sordomuti c 60 - 65 A (assegno di assistenza); F (maggiora	zione); N (incremento); R (indennità di comunicazione)
d 65 – 70 G (pensione sociale o assegno sociale	sostitutivi); H (aumento PS o AS); N (incremento);
e da 70 in poi R (indennità di comunicazione)	

I trattamenti economici previsti per i disabili nelle pagine del Vademecum 2013

quadro	prestazione	pag.
A	Pensione di inabilità (invalidi totali) — Pensione non reversibile (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)	238
В	Pensione non riversibile per i ciechi assoluti non ricoverati	241
C	Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali	244
D	Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici	247
E	Assegno a vita per i ciechi "decimisti"	248
F	Maggiorazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità (art. 70, comma 6, L 388/2000)	251
G	Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)	253
н	Aumento dell'importo della pensione sociale e dell'assegno sociale (art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)	259
1	Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67, comma 3, L 448/98 — corrisponde a H)	264
L	Aumento della pensione sociale (art. 2 L 544/88) e maggiorazione dell'assegno sociale (art. 70, comma 1, L 388/2001)	269
W	Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 70, comma 5, L 388/2000 — corrisponde a L)	274
N	Incremento di tutte le maggiorazioni (art. 38 L 448/2001)	280
0	Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali	286
P	Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti	287
Q	Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20	288
R	Indennità di comunicazione per i sordomuti	289

I limiti di reddito

155	LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NE 2014								
E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO									
	IMPORTO LIMITE DI								
età	I	mensile		annuo		limite individuale			
18	€	279,19	€	3.629,47	€	16.449,85			
65	€	364,54		4.739,02		16.449,85			
- 00	·	con maggiorazi	_	1.700,02)	10.110,00			
18	€	289,52	€	3.763,76					
60	€	637,82	€	8.291,66					
		,							
LA PENSIO	NE NO	N REVERSIBILE F	PERI	CIECHI ASSOLUTI	NE	2014			
			ORTO			LIMITE DI REDDITO			
età		mensile		annuo	limite individuale				
18	€	301,91	€	3.924,83	€	16.449,85			
		con maggiorazi	one						
18	€	312,24	€	4.059,12					
60	€	637,82	€	8.291,66					
		L'ASSEGNO /	AGLI	INVALIDI PARZIALI	NE	2014			
				IENTO SOSTITUTIV	0				
			DRTO)		LIMITE DI REDDITO			
età		mensile		annuo		limite individuale			
18	€	279,19		3.629,47	€	4.795,57			
65	€	364,54	€	4.739,02	€	5.818,93			
		con maggiorazi							
18	€	289,52		3.763,76					
65		460,53		5.986,89					
70	€	637,82	€	8.291,66					

I limiti di reddito

LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NE 2014								
E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO								
		IMPO	DRTO			LIMITE DI REDDITO		
età		mensile		annuo	$ldsymbol{ld}}}}}}$	limite individuale		
18	€	279,19		3.629,47				
65	€	364,54	€	4.739,02	€	16.449,85		
		con maggiorazi	one					
18	€	289,52	€	3.763,76		limiti comuni		
60	€	637,82	€	8.291,66				
LA PENSION	NE NO	N REVERSIBILE I	PERI	CIECHI ASSOLUTI	NE	2014		
		IMPO	DRTO			LIMITE DI REDDITO		
età		mensile		annuo	limite individuale			
18	€	301,91	€	3.924,83	€	16.449,85		
		con maggiorazi	one					
18	€	312,24	€	4.059,12		limiti comuni		
60	€	637,82	€	8.291,66				
		L'ASSEGNO	AGLI	INVALIDI PARZIAL	I NE	2014		
		E IL TRA	TTAN	IENTO SOSTITUTIV	0			
		IMPO	ORTO		l	LIMITE DI REDDITO		
età		mensile		annuo		limite individuale		
18	€	279,19	€	3.629,47	€	4.795,57		
65	€	364,54	€	4.739,02	€	5.818,93		
		con maggiorazi	one					
18	€	289,52	€	3.763,76		limiti comuni		
65		460,53		5.986,89		minu comun		
70	€	637,82	€	8.291,66				